

Martedì 7 settembre 2010

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2**Progetto di regolamento
Articolo 6 ter – paragrafo 2**

2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

2. Qualora il Consiglio abbia avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri, informa **il Parlamento europeo** e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni.

Emendamento 3**Progetto di regolamento
Articolo 6 quater – paragrafo 1**

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica.

1. Il Consiglio può muovere obiezioni agli atti delegati entro tre mesi dalla data di notifica. **Qualora intenda muovere obiezioni, il Consiglio informa il Parlamento europeo entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando l'atto delegato oggetto di obiezione e le eventuali motivazioni.**

Progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010: BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche)

P7_TA(2010)0295

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III – Commissione (12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

(2011/C 308 E/24)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
- visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 37 e 38,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 ⁽²⁾,
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, presentato dalla Commissione il 19 marzo 2010 (COM(2010)0108),

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 64 del 12.3.2010.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Martedì 7 settembre 2010

- vista la lettera del Commissario Janusz Lewandowski al Presidente Buzek del 9 luglio 2010,
 - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010, adottata il 26 luglio 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0240/2010),
- A. considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 comprende l'organico del BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche),
- B. considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 è l'iscrizione ufficiale di tale adeguamento di bilancio nel bilancio 2010,
- C. considerando che il Consiglio ha adottato la sua posizione il 26 luglio 2010,
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010;
 2. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 senza modifiche e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 3/2010 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale ***

P7_TA(2010)0297

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))

(2011/C 308 E/25)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05308/2010),
- visto il progetto di accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone (15915/2009),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0029/2010),
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0209/2010),